



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 465 DEL 27 MAGGIO 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da S.R.I. Società Recupero Imballaggi S.r.l. – Procedura aperta d’urgenza, ai sensi dell’art. 60 co. 3 del codice, per l’affidamento del servizio di selezione dei rifiuti in imballaggi misti (cod. CER 15.01.06) provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Benevento per una durata di mesi 12, rinnovabili per ulteriori mesi 12 e prorogabili per ulteriori mesi 4 in applicazione del co. 1 lett. a) e del co. 11 dell’art. 106 del codice - Importo a base d’asta: 443.977,33 euro - S.A.: Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento – A.S.I.A. BN.

PREC 77/2020/S PB

Il Consiglio

VISTA l’istanza singola di parere acquisita al prot. n. 30098 del 22 aprile 2020 con cui la S.R.I. Società Recupero Imballaggi S.r.l. contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla S.A. in quanto la ditta non dichiarava il requisito dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori/prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) tenuto dalla Prefettura competente, né dichiarava di aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco. L’istante afferma di esercitare l’attività di recupero e cernita di materiali ed osserva che tale attività non rientrerebbe fra quelle per le quali la normativa impone l’obbligo di iscrizione nella *white list* della Prefettura. L’istante lamenta inoltre di aver subito il provvedimento di esclusione nonostante l’invio della richiesta di iscrizione alla Prefettura competente, a seguito del termine concesso dalla S.A.;

VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato con nota prot. 31140 del 28 aprile 2020;

VISTA la memoria della S.A. acquisita al prot. 32235 del 4 maggio 2020, con cui essa rappresenta preliminarmente che l’oggetto dell’appalto riguarda il servizio di selezione dei rifiuti di imballaggio misti provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Benevento, e che tale servizio si compone di due attività espressamente contemplate: a) la selezione dei rifiuti conferiti e b) lo smaltimento del sovrappiù di lavorazione. La S.A. evidenzia quindi che lo smaltimento dei rifiuti, che necessariamente comporta il trasporto degli stessi, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, co. 53 l. 190/2012, ed osserva, in proposito, che la ditta istante non risulta in possesso di un impianto abilitato alle operazioni di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

smaltimento *in situ*, né avrebbe fatto ricorso al subappalto dell'attività, per cui dovrebbe necessariamente risultare iscritta alla *white list* della Prefettura competente o, almeno, dimostrare di aver presentato idonea richiesta di iscrizione. Sul punto, la S.A. evidenzia che la ditta odierna istante allegava in realtà una semplice richiesta di parere indirizzata alla Prefettura, e perciò veniva esclusa. La S.A. comunica infine di ammettere la ditta con riserva in attesa del presente parere;

VISTA la successiva nota della S.A. acquisita al prot. 34136 dell'11 maggio 2020, con la quale essa comunica che, a seguito dell'ammissione con riserva della ditta istante e dell'apertura delle offerte, la S.R.I. Società Recupero Imballaggi S.r.l. si collocava al quarto e ultimo posto della graduatoria di gara;

VISTA la *lex specialis* (punto II.2.4 del bando) che prescriveva il possesso, a pena di esclusione, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della sede dell'operatore economico, oppure richiedeva di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e dpcm 18.4.2013 come aggiornato dal dpcm 24.11.2016) (punto VI.3 del bando);

CONSIDERATO che l'attività oggetto dell'appalto, come desunta dalla *lex specialis*, consiste nella selezione dei rifiuti e nello smaltimento del sovrallo di lavorazione;

VISTO l'art. 1, co. 53 l. 190/2012, a tenore del quale "Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: [...] b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi";

VISTA la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19), a tenore della quale «la mancata iscrizione alla *white list* per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»;

RITENUTO quindi che l'esclusione disposta dalla S.A. appare legittima, tanto più che, a seguito del termine concesso dalla S.A. per presentare la domanda di iscrizione alla Prefettura, l'istante si limitava ad inoltrare una semplice richiesta di informazioni;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti dell'operatore economico istante privo di iscrizione alla *white list* della Prefettura, tanto più che, a seguito del termine concesso dalla S.A. per presentare la domanda di iscrizione alla Prefettura, l'istante si limitava ad inoltrare una semplice richiesta di informazioni.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 maggio 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco